

Tipologia:

**LAVORO**

Protocollo: **2010712** Data:

**26.07.2012**

**ASSOSNAI**  
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Oggetto: **Riforma Fornero: Contratto a progetto**

**RIFORMA FORNERO**  
**CONTRATTO A PROGETTO**  
**Obblighi in vigore dal 18 luglio 2012**

Gentile Associato,

Alla luce dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 si segnalano, in sintesi, le principali novità apportate dalla riforma del mercato del lavoro alla disciplina del contratto di collaborazione a progetto.

\*\*

**Requisiti del Progetto**

La prima, fondamentale modifica attiene alla soppressione delle figure dei contratti di collaborazione "a programma di lavoro" e "a fase". La nuova formulazione dell'art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, quindi, legittima l'instaurazione di collaborazioni coordinate e continuative esclusivamente allorquando fondate su un "progetto".

La riforma, inoltre, interviene sulle caratteristiche che un progetto deve possedere affinché il ricorso alla tipologia contrattuale di cui si discute possa ritenersi legittimamente effettuato.

In particolare, secondo la nuova formulazione del comma 1 dell'art. 61 D.Lgs. n. 276/2003, fermo restando che la collaborazione coordinata e continuativa deve essere *"prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione"* e riconducibile *"a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore"*, il progetto assunto a oggetto del contratto di collaborazione deve essere *"funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa"* e *"non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"*.

Le novità evidenziabili nella nuova formulazione della norma attengono, quindi:

- a. alla **specificità del progetto** (il quale, pertanto, non potrà essere generico, pena l'esposizione – oltre che a sanzioni amministrative - soprattutto al riconoscimento giudiziale della nullità del contratto);
- b. alla necessaria **individuazione di un risultato finale** (che dovrà constare dal testo contrattuale concordato e sottoscritto dalle parti);
- c. al **divieto di individuare quali attività progettuali quelle costituenti l'oggetto sociale del committente, nonché attività riconducibili a compiti meramente esecutivi o ripetitivi** (l'individuazione dei quali è rimessa alla contrattazione collettiva di categoria).

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

**ASSOSNAI**

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: [info@assosnai.it](mailto:info@assosnai.it) / web: [www.assosnai.it](http://www.assosnai.it)

Sotto il profilo strettamente formale, poi, l'art. 62 D.Lgs. n. 276/2003, così come novellato dalla l. n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro – oltre a confermare la necessità che il contratto, da redigere in forma scritta, contenga l'espressa indicazione: della durata della prestazione lavorativa, del corrispettivo e dei criteri per la sua determinazione e successiva corresponsione, delle forme di coordinamento del lavoratore a progetto da parte del committente e delle eventuali misure poste in essere per la tutela della salute e della sicurezza del collaboratore – rende obbligatoria la **descrizione del progetto** (a fronte della originaria formulazione, che invece richiedeva la mera indicazione del progetto, n.d.r.) **“con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire”** (così art. 62, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 276/2003).

\*\*

### ***Determinazione del corrispettivo***

Oggetto di modifiche ad opera della l. n. 92/2012 è stato altresì l'art. 62 D.Lgs. n. 276/2003, disciplinante i criteri di determinazione del compenso.

La nuova formulazione della norma, in particolare, pur riproponendo il “vecchio” inciso secondo il quale il compenso da corrispondere al collaboratore dovrà essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro affidatogli, **rinvia alla contrattazione collettiva di settore per i lavoratori parasubordinati l'individuazione di minimi (di compenso), da operare sulla scorta delle attività espletate e/o del profilo professionale rivestito** (la norma, nello specifico, così statuisce: *“il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati”*).

Medio tempore - e, quindi, nelle more dell'adeguamento della contrattazione collettiva a tale prescrizione - la novella ha previsto che **il compenso non potrà essere in ogni caso “inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto”**.

\*\*

### ***Estinzione del contratto***

La l. n. 92/2012, intervenendo a riforma dell'art. 67 del D.Lgs. n. 276/2003, ha altresì modificato la disciplina dell'estinzione del contratto.

In particolare, la nuova formulazione del comma 2 dell'art. 67 D.Lgs. n. 276/2003 ha escluso la possibilità di introdurre nel contratto una clausola finalizzata a riconoscere in favore del committente la facoltà di recesso anticipato, circoscrivendo la stessa alle sole ipotesi di sussistenza di una giusta causa ovvero di sussistenza di *“profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da impedire la realizzazione del progetto”*.

Permane immutata, invece, la facoltà di recesso anticipato del collaboratore, ove espressamente prevista dal contratto individuale di lavoro.

\*\*\*

## **Conversione del contratto**

Con la riforma del comma 2 dell'art. 69 del D.Lgs. n. 276/2003 operata dall'art. 1, comma 23, lett. g), è stata introdotta una presunzione *iuris tantum* di sussistenza di un vincolo di subordinazione tra collaboratore e committente – a fronte della quale è ammessa la prova contraria da parte del committente – nell'ipotesi in cui l'attività sia espletata dal primo *“con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente”*.

Sono tuttavia fatte salve *“le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi”*, in relazione alle quali - si deduce dalla lettera della legge - tale presunzione non troverà applicazione.

Il rapporto di collaborazione si considera, inoltre, rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dalla sottoscrizione del contratto a progetto **in tutti i casi di assenza del progetto, ovvero qualora il progetto non presenti i requisiti richiesti dalla legge** (art. 62, lett. b), D.Lgs. n. 276/2003); quest'ultima è norma di natura *interpretativa* e, pertanto, ha efficacia retroattiva (art. 1, comma 24, l. n. 92/2012).

\*\*\*

## **Applicazione della nuova disciplina - Indennità *una tantum* in favore dei collaboratori a progetto disoccupati - Costi del *co co pro***

La disciplina del contratto di collaborazione a progetto così come modificata e integrata dalla l. n. 92/2012 trova applicazione **“ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore”** della legge di riforma e, quindi, **stipulati successivamente al 18 luglio 2012.**

I contratti di collaborazione a progetto sottoscritti prima dell'entrata in vigore della l. n. 92/2012 (ovvero prima del 18.07.2012) e a tutt'oggi in corso – in attesa di chiarimenti ministeriali sul punto – si ritiene che conserveranno efficacia e validità sino alla naturale scadenza ovvero sino alla data di eventuale risoluzione anticipata del contratto.

\*

La legge di riforma del mercato del lavoro ha introdotto un'indennità *una tantum* in favore dei collaboratori disoccupati iscritti alla Gestione Separata Inps e ha previsto un incremento dei costi del contratto, conseguente al programmato aumento progressivo delle aliquote; in particolare, dal 2013 al 2018, si passerà – gradualmente - dal 28% al 33%.

Si segnala, tuttavia, che l'art. 2, comma 57 della l. n. 92/2012 – che ha previsto il progressivo incremento delle aliquote contributive – risulta oggetto di emendamento da parte del c.d. Decreto Sviluppo, di prossima emanazione. Laddove approvato, il Decreto Sviluppo comporterebbe lo slittamento dell'aumento contributivo al 28% dall'anno 2013 all'anno 2014.

Eventuali ulteriori modifiche al testo di legge apportate dal Decreto Sviluppo saranno tempestivamente segnalate.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione, Cordiali Saluti

Per **ASSOSNAI**

I consulenti Lavoro

Avv. E.Claudio Schiavone – Rag. Antonio Palmisano